

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1484)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1961 (V. Sampato n. 34)

d'iniziativa del deputato CAVERI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 MARZO 1961

### Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

*(Norme generali sul sistema elettorale)*

Il Consiglio regionale della Valle di Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

##### Art. 2.

*(Rinvio alle norme per la elezione  
della Camera dei deputati)*

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili,

le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati.

Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: « Camera dei deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei deputati », si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

##### Art. 3.

*(Convocazione dei comizi elettorali)*

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti, i quali devono essere esposti almeno trenta giorni prima delle elezioni.

## Art. 4.

*(Diritto di voto)*

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

## Art. 5.

*(Eleggibilità a consigliere regionale)*

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età il giorno della elezione.

## Art. 6.

*(Cause di ineleggibilità)*

Non sono eleggibili:

- a) i deputati e i senatori;
- b) il capo e il vice capo della polizia;
- c) i capi di gabinetto dei Ministri;
- d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché agli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

## Art. 7.

*(Altre cause di ineleggibilità)*

Sono altresì ineleggibili:

- a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 predetto;

d) i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

## Art. 8.

*(Cause di incompatibilità)*

La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco e consigliere dei comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

## Art. 9.

*(Presentazione delle liste)*

Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore ai 35, devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relativi al deposito dei contrassegni di liste presso il Ministero dell'interno e

quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previsti dallo stesso testo unico.

L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

#### Art. 10.

##### *(Schede di votazione)*

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

#### Art. 11.

##### *(Votazione in sezione diversa dalla propria)*

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

#### Art. 12.

##### *(Espressione del voto)*

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda con una matita un segno di croce sul contrassegno corrispondente alla lista da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

L'elettore può manifestare fino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza si esprime nei modi stabiliti e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 24 febbraio 1951, n. 84.

#### Art. 13.

##### *(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti)*

Il tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali e con l'assistenza del cancelliere:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non sono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente, sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la li-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sta ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

## Art. 14.

*(Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale)*

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità all'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con gli atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del tribunale.

## Art. 15.

*(Sostituzione nei seggi vacanti)*

Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

## Art. 16.

*(Prima adunanza del Consiglio della Valle e adempimenti relativi)*

Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la Presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano

di età; il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;

b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

## Art. 17.

*(Norme provvisorie sul funzionamento del Consiglio)*

Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

## Art. 18.

*(Convalida degli eletti)*

Al Consiglio della Valle è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

## Art. 19.

*(Esame della condizione degli eletti)*

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge,

ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

#### Art. 20.

*(Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri)*

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 21 e 22.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

#### Art. 21.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità)*

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

#### Art. 22.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali)*

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale, anche di merito, al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

Il Consiglio di Stato decide entro 90 giorni.

#### Art. 23.

*(Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato)*

Il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

#### Art. 24.

*(Decadenza dei consiglieri regionali per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilità siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 25.

*(Ricorso amministrativo  
per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 24, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perchè ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere presentato alla Segreteria del Consiglio ed, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dalla presentazione alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro 30 giorni dalla presentazione; quando non vi provveda entro detto termine è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 26.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

## Art. 26.

*(Ricorsi giurisdizionali  
per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

## Art. 27.

*(Poteri del Consiglio regionale  
in materia di incompatibilità)*

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni

di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

## Art. 28.

*(Ricorso amministrativo in materia  
di incompatibilità)*

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinchè provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora si tratti di causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla proclamazione.

Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

## Art. 29.

*(Ricorso giurisdizionale in materia  
di incompatibilità)*

Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 27 e dall'articolo 28, è ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.

## Art. 30.

*(Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti)*

Quando il Consiglio regionale, la Corte di appello di Torino ed il Consiglio di Stato pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto.

## Art. 31.

*(Ricorrenti)*

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle, nonché i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.

## Art. 32.

*(Norme sui ricorsi)*

Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata.

I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

## Art. 33.

*(Inapplicabilità transitoria delle nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità)*

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla presente legge e non contemplate dalle norme precedentemente in vigore, non si applicano ai consiglieri regionali eletti nelle elezioni regionali svoltesi nella giornata del 17 maggio 1959.

## Art. 34.

*(Spese)*

Le spese per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.

## Art. 35.

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.